

## **ALLEGATO "B"**

### **PROCEDURA DI PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI**

( art. 25-ter D.Lgs. 231/01)

## INDICE

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI.....	3
2. FUNZIONE.....	4
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI.....	5
4. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO.....	5
5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA'.....	7
5.1 Attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico.....	7
5.2 Attività di supporto o collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alla società di revisione.....	8
5.3 Gestione Societaria: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.....	9
5.4 Comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi	10
5.5 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.....	11
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	12

## 1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

Il presente Allegato “B” viene redatto al fine di integrare quanto già esposto nella Parte Speciale del Modello 231 ( M.O.G.C.), già adottato dalla Società Brindisi Multiservizi s.r.l. in data 30 giugno 2014. L’art. 25-ter del Decreto Legislativo N. 231/2001 tratta dei Reati Societari, cui devono aggiungersi le fattispecie del tentativo (art. 56 c.p.) e del concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito si riportano le tabelle di sintesi di tutti i reati societari, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società può ingenerare responsabilità della stessa Società con le relative sanzioni previste dal Decreto Legislativo N. 231/2001.

## 2. FUNZIONE

Il presente protocollo si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti e partner, come meglio definiti nella Parte Generale del Modello, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente procedura di prevenzione è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa ed i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

Nel presente Allegato " B " vengono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari.

Saranno quindi indicati:

- a. le attività e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b. i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei responsabili delle altre direzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

### 3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio in relazione ai Reati Societari sono:

- attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico;
- attività di supporto e collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione;
- gestione societaria: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi.

### 4. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'OdV.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b. consentire l'accesso ai documenti, di cui alla lettera precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di Audit;

- c. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d. prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- e. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- g. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- h. prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purchè ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

## 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA' AZIENDALI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nel precedente capitolo 4 oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, con riferimento alle singole attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

### **5.1 Attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico.**

Per detta attività occorre:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna direzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla Direzione responsabile della redazione del bilancio ( indicando compiti e responsabilità di ciascuna direzione coinvolta nel processo di formazione del bilancio e il sistema di controllo che garantisce la correttezza e la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e le certezze della provenienza degli stessi);
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla direzione responsabile attraverso un sistema, anche informatico, che consente di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedere la tempistica messa a disposizione della bozza del bilancio con un congruo anticipo rispetto alla data prevista per la sua approvazione, nonché del giudizio sul bilancio o attestazione similare, chiara ed analitica, da parte della società di revisione;
- prevedere almeno una riunione tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'OdV prima dell'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;

- stabilire l'obbligo di comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;
- predisporre un programma di formazione di base rivolto alle direzioni organizzative coinvolte nella produzione di informazioni necessarie alla redazione del bilancio di BMS e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
- istituire meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio al Ministero dell'Economia e delle Finanze o dirette al pubblico vengano redatte con il contributo di tutte le direzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprendono idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi.

## **5.2 Attività di supporto o collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alla società di revisione.**

Per dette attività occorre:

- individuare con esattezza i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione, nell'ambito delle direzioni coinvolte nel processo sensibile;
- prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti o diretti al pubblico;
- stabilire l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire la conformità dei medesimi da parte



dei soggetti che esercitano detto controllo, e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;

- stabilire specifici flussi informativi tra le Direzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- regolamentare le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- prevedere che gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possano essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo network della società di revisione, di intesa con l'Amministratore Unico;
- fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla società di revisione.

### **5.3 Gestione Societaria: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.**

Tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale di BMS, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili. Qualora tali operazioni richiedano il coinvolgimento dei responsabili delle direzioni organizzative di BMS ( ad es., stime, perizie, proposte, valutazioni, programmi, ecc.), dovrà essere previsto il tracciamento ed il controllo delle specifiche attività svolte.

#### **5.4 Comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi.**

Per dette attività occorre:

- individuare con esattezza i ruoli ed i compiti dei Settori Responsabili delle attività di raccolta dati e consolidamento, redazione e trasmissione delle comunicazioni agli organi di vigilanza;
- prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati ad altri soggetti o diretti al pubblico, fino all'approvazione finale della comunicazione da parte dell'Amministratore Unico;
- stabilire specifici flussi informativi tra i settori coinvolti nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- individuare il Settore deputato a rappresentare la Società nei confronti degli organi di vigilanza, cui conferire apposita delega e procura e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso l'OdV;
- predisporre apposite forme di rendiconto periodico all'OdV.

## 5.5 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.

Possono essere, inoltre, adottati i seguenti presidi integrativi:

- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;
- definizione di un sistema formalizzato di collegamento fra le risorse umane, gli incarichi ricoperti e il profilo di abilitazione assegnato ( per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici aziendali e l'uso degli stessi);
- definizione di una *policy* per la conservazione/distruzione dei dati e documenti, nonché procedure informatiche ( *disaster recovery*) per la conservazione ed il recupero dei dati elettronici.

## 6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, viene informato semestralmente dai singoli settori aziendali tramite apposite relazioni, che consentono, quindi, di effettuare le necessarie valutazioni.

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari comprendono, tra gli altri:

- con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:
  - a. il monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
  - b. l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e la disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- con riferimento alle altre attività sensibili (oggetto del presente allegato "B"):
  - a. le verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* atte a prevenire i reati societari;

- b. l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza almeno annuale, all'Amministratore Unico, a meno che non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i competenti responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L'OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Procedura.

